



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR Puglia, Lecce, n. 228 dd. 13.2.2024 - aree protette – VINCA – Natura – Giudizio di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa – Limiti al sindacato giurisdizionale – differenti sono la VINCA dalla valutazione paesaggistica.

La vicenda di cui si è occupato il TAR Lecce inerisce il provvedimento con cui la Provincia di Taranto aveva espresso parere di Valutazione di Incidenza Ambientale sfavorevole per l'intervento di "realizzazione di un fabbricato ad uso agricolo residenziale" in agro del Comune di Martin Franca, con la seguente motivazione: "l'intervento per quanto rappresentato al punto precedente risulta in contrasto con il regolamento del Piano di Gestione della ZSC "Murgia di sud-est" e con le finalità di tutela di habitat e habitat di specie di interesse comunitario prevista dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE e dalla Rete Natura 2000".

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato – richiamandosi alla giurisprudenza costante sul punto – ricorda che: la valutazione di incidenza ambientale (cd. "Vinca"), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera (cfr. T.a.r. Calabria - Catanzaro n. 2057/2016; T.a.r. Umbria, 7 novembre 2013, n. 515; per la VIA cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; Cons. Stato., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917).

Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611; T.a.r. Puglia - Lecce, Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 135; T.a.r. Toscana, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 986), diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione (T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 19 luglio 2019, n. 1455; cfr. anche, tra le più recenti, T.a.r. Puglia Bari, II, 18 gennaio 2022, n. 95; Consiglio di Stato, IV, 2 luglio 2021, n. 5078)..

Tato chiarito nel merito, il TAR afferma contestualmente che non può nemmeno ritenersi - come sostenuto dal ricorrente - che la preventiva acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza e dell'autorizzazione paesaggistica avrebbero dovuto condurre il procedimento ad altro e diverso esito. Ciò in quanto diverse sono le valutazioni, alla luce delle normative di riferimento, che i singoli enti sono deputati ad eseguire.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202101517&nomeFile=202400228_01.html&subDir=Provvedimenti